

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Nel procedimento civile cautelare iscritto in corso di causa al n. r.g. 208-1/2018 promosso da:

BAROZZI HOLSTEIN SOCIETA' AGRICOLA DI BAROZZI GIANPIETRO E LEONARDO S.S. (C.F. 02494130202), con gli avv.ti PIAZZA MASSIMO, PICCINELLI FABIO (PCCFBA68D26F205H) BARRECA GIUSEPPE (BRRGPP67C07H224M)

RICORRENTE

contro

LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (C.F. 00152190203), con il proc. dom. avv. MICCIO ALFREDO, VIA PRINCIPE AMEDEO 29 46100 MANTOVA

RESISTENTE

Il Giudice Istruttore dott. Lorenzo Lentini,

- letto il ricorso *ex* artt. 2378, comma terzo, e 2388, comma quarto, c.c. dell'8 gennaio 2018 e le successive note difensive autorizzate;
- letta la comparsa di costituzione di LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA del 29 marzo 2018 e le successive note difensive autorizzate;
- esaminati i documenti prodotti;
- sentite le parti alle udienze del 21 giugno 2018, 12 luglio 2018 e 20 settembre 2018;
- a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con il ricorso in corso di causa per cui si procede BAROZZI HOLSTEIN SOCIETA' AGRICOLA DI BAROZZI GIANPIETRO E LEONARDO S.S. (il "ricorrente"), in qualità di socio della LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (la "Cooperativa"), chiede di sospendere in via cautelare l'efficacia della delibera (impugnata con atto di citazione nel



pendente giudizio di merito) adottata dall'organo di amministrazione della Cooperativa in data 7 dicembre 2017 (la "Delibera") e comunicata al socio con PEC del 19.12.2017 (doc. 6 ric.) a firma del vicepresidente Marcante.

Oggetto della Delibera impugnata è l'esclusione del ricorrente dalla compagine sociale della Cooperativa nonché l'applicazione di penalità nei confronti del medesimo, provvedimenti sanzionatori assunti in ragione del preteso inadempimento degli obblighi sociali e, segnatamente, per avere il socio " conferito latte contenente sostanze inibenti in data 21 Novembre nonché, continuativamente, nei successivi giorni 22, 23 e 24 Novembre 2017" in violazione delle norme contenute nel regolamento di conferimento adottato dalla Cooperativa.

A fronte delle suddette contestazioni il ricorrente lamenta l'invalidità della Delibera sulla base delle seguenti considerazioni:

- nullità, per eccessiva genericità e indeterminatezza, della previsione statutaria di cui all'art. 11, comma I, lettere b) e c), in forza della quale è stata assunta la Delibera;
- omesso invio al Presidente della comunicazione di convocazione dell'organo di amministrazione del 7 dicembre 2017, nel corso del quale è stata assunta la Delibera, in violazione degli artt. 2381 e ss. c.c. nonché delle disposizioni dello statuto sociale in tema di funzionamento dell'organo di amministrazione;
- insussistenza dei presupposti di merito per l'adozione della Delibera, stante l'asserita "illegittimità della procedura di verifica delle operazioni di prelievo e analisi dei campioni del latte prodotto dai bovini facenti capo alla Barozzi Holstein" e l'infondatezza delle valutazioni, richiamate nella Delibera, contenute nella relazione tecnica del 1° dicembre 2017 del perito La Chimica S.r.l.;
- in ogni caso, sproporzione delle sanzioni inflitte rispetto alla violazione contestata nonché loro contraddittorietà, atteso che l'applicazione di penalità economiche presuppone la permanenza del vincolo sociale, reciso tuttavia dal contestuale provvedimento di esclusione.

Sotto il profilo del *periculum in mora* il ricorrente evidenzia che la Cooperativa costituisce l'unico soggetto destinatario dei conferimenti del proprio latte ("unico soggetto a cui l'attrice si rivolge dall'inizio del rapporto sociale risalente ad oltre un decennio"), sottolineando la difficoltà di reperire altro soggetto in ambito cooperativo e i danni economici irreparabili derivanti dall'unica soluzione alternativa allo stato praticabile, ossia "cedere il latte al settore industriale".



In particolare "il conferimento del latte alla Cooperativa comporta una remunerazione pari a € 41,67 a quintale (iva esclusa)", mentre "a causa dell'esclusione, l'attrice sarà costretta a cedere il latte al settore industriale, ma ad un prezzo di gran lunga inferiore e pari ad € 35,56 (iva esclusa)", valori da rapportare alla quantità di latte fornito alla Cooperativa ("oltre 47 mila ql di latte nel corso del 2017"), con stime di crescita per l'anno 2018.

Tale minor guadagno comporterebbe, nella prospettazione del ricorrente, un risultato di gestione negativo, in controtendenza rispetto agli utili fatti registrare negli esercizi precedenti, potenzialmente idoneo a determinare il deterioramento del merito creditizio faticosamente costruito negli anni e, dunque, a incidere sulle condizioni finanziarie attualmente praticate dalle banche (con particolare riferimento al mutuo di un milione di euro accordato da BCC Banca Cremasca e Mantovano e ancora non integralmente erogato).

Inoltre il ricorrente evidenzia il *periculum* sotto la diversa prospettiva mutualistica, facendo riferimento al danno che subirebbe la Cooperativa e, dunque, indirettamente anche i suoi soci, incluso il ricorrente, per la perdita del socio più rilevante per dimensioni e capacità produttiva, quale è la BAROZZI HOLSTEIN SOCIETA' AGRICOLA.

2. Con la memoria di costituzione e i successivi atti del procedimento la Cooperativa eccepisce, in via pregiudiziale," *l'incompetenza dell'Illustrissimo Tribunale adito in ordine alla comminazione delle penalita' come da Statuto e Regolamento della Casaticese*", rappresentando altresì di essere stata destinataria, in data 17 gennaio 2018, della notifica di una istanza di nomina di arbitro, da parte dell'odierno ricorrente, in relazione ai medesimi fatti per cui è causa.

Sempre in via pregiudiziale eccepisce come "con la scrittura privata sottoscritta in data 7.5.18 allegata sub 21, l'Azienda Barozzi abbia accettato espressamente la cessazione del rapporto societario, convenendo non solo una liquidazione negoziale del latte conferito sino al 15.4.18, ma anche la restituzione del capitale sociale e non possa per questo richiedere alcun supposto risarcimento del danno in merito".

In via preliminare la Cooperativa eccepisce (i) la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, per non avere lo stesso " assolto l'onere di dimostrare di essere possessore del 5% del capitale della Casaticese, società cooperativa che applica le norme sulla società per azioni ai sensi dell'art. 52 dello statuto sociale allegato sub 8 (v. secondo comma art. 2378 che richiama l'art. 2377 terzo comma cc), risultando invero titolare di una quota di soli euro 5,16, rispetto ad un capitale sociale



di euro 217.633,32" nonché (ii) la decadenza di controparte "dalla impugnazione delle penalita" come riportato in comparsa di risposta".

Nel merito la Cooperativa contesta la sussistenza dei vizi allegati dal ricorrente e rileva che la condotta del socio, consistente nell'avere conferito in più occasioni "latte contenente sostanze inibenti-antibiotici" in violazione dei regolamenti interni, costituisce inadempimento idoneo a compromettere irrimediabilmente il rapporto sociale e mutualistico.

Al riguardo la Cooperativa evidenzia che la condotta in questione, posta in essere "almeno nelle date del 21, 22, 23 e 24 novembre 2017, ma la grave trasgressione potrebbe anche risalire purtroppo a molto più tempo addietro", risulta di particolare gravità e pericolosità, avuto riguardo anche alla tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Con riferimento all'oggetto della Delibera, la Cooperativa richiama le disposizioni dello statuto che legittimano l'esclusione del socio "b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge".

In particolare, alla luce delle suddette circostanze, la Cooperativa deduce che "Il consiglio di amministrazione della Latteria Cooperativa Casaticese, non appena è venuto a conoscenza del gravissimo e pericoloso inadempimento attuato dal sig. Gianpietro Barozzi, nella sua doppia veste di Presidente della Latteria Casaticese e rappresentante della azienda conferente Barozzi, non ha potuto che procedere all'esclusione da socio dell'Azienda Barozzi".

Per quanto riguarda il lamentato vizio di convocazione della riunione del consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2017 la Cooperativa rileva che:

- il ricorrente ben conosceva la Delibera impugnata, in ragione della carica ricoperta da Gianpietro Barozzi il quale, in veste di presidente della Cooperativa, "era perfettamente a conoscenza dei test che venivano effettuati sul Latte";
- lo stesso presidente Gianpietro Barozzi "non avrebbe potuto partecipare in alcun caso alla delibera del consiglio, avente ad oggetto la propria esclusione da socio, tenuto conto del gravissimo conflitto di interessi di cui era portatore, avendo occultato al consiglio di amministrazione della Latteria Casaticese, contravvenendo a tutte le procedure a tutela della salute pubblica, di aver conferito latte contenente inibenti-antibiotici".



Con riferimento al periculum in mora, la Cooperativa ne contesta la sussistenza, rappresentando di avere "concesso" alla controparte, con nota del 13 gennaio 2018, "la temporanea prosecuzione del conferimento del latte, al solo fine di agevolare lo stesso nel collocamento del latte presso altro cessionario, conferimento concesso in proroga sino al 15.4.18", al dichiarato fine di "favorire le trattative di risoluzione bonaria della controversia in corso", ferma restando l'efficacia immediata del provvedimento di esclusione. Anche dalla suddetta circostanza ("per ben quattro mesi, e' stato dato modo all'Azienda Barozzi di individuare altro concessionario del latte") la Cooperativa deduce l'insussistenza del periculum.

In ordine al pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione della Delibera, la Cooperativa evidenzia:

- gli "ingenti danni commerciali in riferimento ai rapporti con clienti e fornitori strategici, quali Parmareggio, DWB ed altri";
- la necessità di assicurare "in ogni modo possibile la discontinuita' rispetto alla presenza di Barozzi, che conferiva il 30% del latte della Cooperativa; per recuperare e mantenere la fiducia commerciale risulta essenziale chiarire che la Casaticese non ha nulla a che vedere con i gravi comportamenti illegittimi contestati";
- che la reintegrazione del socio escluso "sarebbe totalmente ingestibile, mettendo in serio pericolo la stessa esistenza della cooperativa e compromettendo fortemente la coesione, fondamentale in una cooperativa, della compagine sociale";
- il venir meno dell'*affectio societatis*.
- 3. In primo luogo vanno affrontate le eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dalla Cooperativa: tali eccezioni, nei limiti cognitivi propri della presente fase e impregiudicata ogni più compiuta valutazione all'esito del giudizio di merito, non appaiono dirimenti.

Per quanto riguarda la pretesa incompetenza del Tribunale "in ordine alla comminazione delle penalita" come da Statuto e Regolamento della Casaticese", sulla scorta della clausola compromissoria statutaria, si rileva quanto segue:

- l'art. 11 dello statuto sociale devolve alla competenza del tribunale il giudizio in tema di opposizione avverso l'esclusione del socio, coerentemente con previsioni di cui all'art. 2533, comma terzo, c.c.,;



- la Delibera impugnata è formata da due deliberazioni (esclusione del socio e applicazione di penalità) che allo stato appaiono così strettamente connesse, per presupposti e finalità, da dare luogo a un contenuto sostanzialmente unitario e inscindibile;
- in ogni caso, non risulta agli atti che l'organo arbitrale investito della controversia sia già in grado di operare, con la conseguenza che la tutela cautelare invocata dal ricorrente non può che essere concessa, allo stato, dall'Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Trib. Napoli, 6.2.2012).

Con riferimento all'eccezione fondata sul contenuto della scrittura prodotta dalla Cooperativa *sub* doc. 21, dalla stessa – recante la data del 7 maggio 2018 (successiva all'avvio del presente contenzioso) non emerge la volontà inequivocabile di porre fine alla lite pendente: in proposito è sufficiente osservare che all'interno del testo (una decina di righe scritte a mano) non si fa riferimento in alcun modo al presente procedimento. Pertanto, se delle conseguenze giuridiche possono essere tratte dal documento in esame (che invero appare piuttosto un appunto sottoscritto dalle parti in vista di più penetranti trattative), certamente fra queste conseguenze non rientra la qualificazione come accordo transattivo, del quale la scrittura invocata non presenta i requisiti.

Parimenti l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante il mancato possesso di una quota pari al 5% del capitale della Cooperativa Casaticese, non può essere condivisa, atteso che l'opposizione di cui all'art. 2533, comma terzo, non richiede il possesso in capo all'opponente di una specifica quota di capitale. Inoltre, il requisito di legittimazione previsto dall'art. 2377, comma terzo, presenta elementi di specialità tali da renderne criticabile l'applicazione in via analogica a fattispecie diverse.

Non può essere infine accolta l'eccezione di decadenza dalla impugnazione delle penalità in cui sarebbe incorso il ricorrente: tale eccezione, oltre a essere formulata in modo del tutto generico, appare contraddetta dai riscontri in atti, in base ai quali emerge la tempestiva (ossia entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione) proposizione dell'opposizione avverso la Delibera (cfr. Cass. civ. 26/02/2016, n. 3836: "Ove il socio di cooperativa di produzione e lavoro abbia avuto formale comunicazione della delibera di esclusione, oltre che del licenziamento, il termine di decadenza per l'impugnazione di cui all'art. 2533 c.c. opera anche in relazione alla denuncia dei vizi che attengano non alla sussistenza dei presupposti sostanziali dell'esclusione, bensì alla formazione della volontà dell'organo societario legittimato ad adottare il provvedimento").



4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

In punto di *fumus* si osserva che le contestazioni del ricorrente in ordine alle modalità con le quali la Cooperativa ha assunto la Delibera impugnata appaiono allo stato condivisibili.

Infatti lo statuto della Cooperativa prevede che:

- l'esclusione deve essere deliberata "dall'Organo amministrativo" (art. 11), in linea con la disciplina del codice civile;
- 1'Organo amministrativo è convocato "dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento..." (art. 39);
- per quanto non previsto dalla disciplina del codice civile in tema di società cooperative a mutualità prevalente, "si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni" (art. 52).

Tenuto conto delle suddette disposizioni statutarie, non è contestato *inter partes* che il presidente Gianpietro Barozzi:

- (i) non ha convocato la seduta consiliare del 7 dicembre 2017,
- (ii) non è stato incluso tra i destinatari dell'avviso di convocazione di tale seduta e
- (iii) non vi ha preso parte.

Al riguardo la resistente, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione idonea a provare la corretta formazione della volontà consiliare confluita nella Delibera, si è limitata a evidenziare in capo a Gianpietro Barozzi la conoscenza di fatto dei contenuti della Delibera (per avere presenziato ai *test* condotti sul latte conferito dal ricorrente) e il conflitto di interessi derivante dalla sua duplice veste di presidente e legale rappresentante del socio destinatario del provvedimento sanzionatorio.

È evidente come tali difese siano prive di pregio per molteplici ragioni.

In primo luogo vanno tenute distinte le fasi, rispettivamente, della convocazione della riunione consiliare e della deliberazione: infatti, eventuali profili critici relativi alla fase della deliberazione



non possono esonerare la società dal rispetto delle regole procedimentali previste per la convocazione dell'organo di amministrazione, essendo queste ultime propedeutiche alla corretta formazione della volontà consiliare.

In secondo luogo, diversamente da quanto sostiene la Cooperativa, non sussisteva alcun divieto per il presidente Gianpietro Barozzi di partecipare alla riunione, posto che l'art. 2391 c.c., applicabile al caso di specie in forza del predetto richiamo statutario alla disciplina delle società per azioni, si limita a prevedere che l'amministratore portatore di una situazione di conflitto di interesse deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale.

Peraltro, anche a voler per assurdo assecondare la tesi della resistente, un eventuale (ma inesistente) divieto di partecipazione alla riunione non avrebbe comunque giustificato la mancata convocazione di uno dei componenti dell'organo di amministrazione, a tacer della circostanza (certamente non estranea alle valutazioni in punto di validità della Delibera) che il componente pretermesso coincide nel caso di specie con il soggetto al quale lo statuto sociale attribuisce il potere di convocare tale organo e demanda l'effettuazione delle previste comunicazioni.

Alla luce di quanto sopra la Delibera risulta, nei limiti cognitivi propri della presente fase, assunta in violazione delle regole procedimentali previste dallo statuto della Cooperativa con riferimento alle modalità di convocazione dell'organo di amministrazione.

Sussiste pertanto un sufficiente fumus di invalidità della Delibera impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/09/1995, n. 9314: "Nell'ipotesi di omessa convocazione di taluno degli amministratori aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari, si determina impossibilità di costituzione dell'organo, con la conseguente sua idoneità a riferire la propria volontà alla società, senza che rilevi che, anche a considerare voti contrari quelli dei soggetti non convocati, la maggioranza si sarebbe comunque conseguita").

Il motivo di invalidità in esame assorbe le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente, impregiudicata ogni valutazione nel merito dell'oggetto della Delibera.

5. Con riferimento al *periculum in mora* le situazioni di pregiudizio derivante dal ritardo allegate dal ricorrente risultano idonee a fondare l'emissione del provvedimento sospensivo richiesto.

In primo luogo va tenuto presente che "la sospensione prevista dall'art. 2378, comma 3, c.c. risponde alla ratio di evitare che il diritto o l'interesse di chi agisce impugnando una deliberazione assembleare possa subire gravi pregiudizi nelle more del procedimento d'impugnazione della



stessa. In tal senso assume rilevanza anche l'interesse di proteggere la società dal pericolo che la delibera impugnata venga prima eseguita e subito dopo annullata. Ne consegue che, ai fini della cautela provvisoria, non vi è distinzione tra esecuzione ed efficacia della stessa, dovendo l'atto risultare semplicemente suscettibile di produrre ulteriori effetti rispetto all'organizzazione sociale (Tribunale Milano, SSIB, 23/03/2016).

Inoltre va rammentato che "è lecito invocare la sospensione per tutte le delibere che, anche se non bisognevoli in senso proprio di "atti esecutivi", o già iscritte presso il Registro delle Imprese con piena "efficacia" ed opponibilità nei confronti dei terzi, siano tuttavia suscettibili di esplicare i loro effetti pregiudizievoli per tutto il tempo in cui la situazione dalle stesse creata è destinata a perdurare. In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una "irreversibilità" degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare "efficacia" in modo continuativo (Tribunale Bologna, 24/01/2018).

Premesso quanto sopra, sono sufficientemente documentate le prevedibili ricadute degli effetti della Delibera sulla redditività del ricorrente, con conseguenze difficilmente rimediabili a esito del giudizio di merito. In particolare, il crollo dei margini descritto dal ricorrente (il doc. 48 ric. evidenzia un prezzo attuale di euro 29,00/q, di gran lunga inferiore alle condizioni usualmente praticate, in ottica mutualistica, dalla Cooperativa), appare di portata tale da generare esiti potenzialmente irreversibili, tenuto conto altresì dell'impatto sulla situazione finanziaria e sui rapporti in essere con gli istituti di credito.

In secondo luogo il pregiudizio nel ritardo evidenziato si presenta, sulla base dei dati di bilancio prodotti, altamente verosimile nonché caratterizzato da attualità e concretezza.

Nella valutazione del *periculum in mora* pesa inoltre il ruolo, invero biunivoco, di "partner strategico" individuabile nel particolare rapporto tra il ricorrente e della Cooperativa, ruolo desumibile dal contributo reso da ciascuna parte all'attività dell'altra, in termini di volume di affari in rapporto ai rispettivi bilanci.

Con riguardo poi all'esigenza di bilanciamento delle suesposte ragioni cautelari con il pregiudizio che subirebbe la Cooperativa da un provvedimento di sospensione, a livello generale si ha presente che l'art. 2378, comma quarto, c.c. richiede al giudice del procedimento cautelare investito della sospensione dell'esecuzione della delibera "la valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto e implica l'apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al



socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. Così, il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società per l'arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio" (così Trib. Roma, sez. XVI, 22/04/2018).

Ciò premesso, è allo stato sufficiente osservare che la stessa condotta della Cooperativa, immediatamente successiva all'assunzione della Delibera, esclude un giudizio di prevalenza del pregiudizio potenziale dalla stessa evocato. Rilevano a tal fine le seguenti considerazioni della resistente: "Nonostante la gravità dei fatti emersi, la Latteria Cooperativa Casaticese, composta da agricoltori che hanno ben presente le problematiche di produzione e conferimento delle aziende agricole, ha dato sempre ampia disponibilità a risolvere in via conciliativa la controversia in oggetto, giungendo a concedere all'Azienda Barozzi di continuare temporaneamente a conferire il latte, pur essendo immediatamente efficace l'esclusione del socio anche prima della notifica dell'istanza cautelare di controparte con richiesta di sospensione della esclusione inaudita altera parte (notificata in data 25.1.18) – proroga concessa per ben quattro mesi sino al 15.4.18 - proprio al fine di consentire alla stessa azienda la collocazione del latte presso altro cessionario, il tutto chiaramente sotto stretto controllo del Conferimento".

In altre parole la sospensione degli effetti della Delibera, accordata in via spontanea dalla Cooperativa al socio escluso, dimostra che le conseguenze di una eventuale sospensione giudiziale sono state ritenute dalla stessa Cooperativa, nella propria autonomia organizzativa, accettabili. Orbene se la Cooperativa, dopo avere ponderato il rischio per la sicurezza alimentare e la salute pubblica con il pregiudizio in capo al socio derivante dall'immediata interruzione del rapporto mutualistico, ha ritenuto che il "conferimento controllato" fosse una precauzione sufficiente a mitigare i rischi di una eventuale reiterazione della condotta inadempiente da parte del socio, lo scrivente non può attribuire in questa sede rilevanza preponderante a rischi che la stessa Cooperativa aveva autonomamente deciso di tollerare.

Peraltro, tale condotta della Cooperativa finisce invero per avvalorare la tesi del ricorrente, operando come un espresso riconoscimento della sussistenza di un *periculum* almeno fino al 15 aprile 2018, termine finale della proroga concessa per il conferimento del latte.

Tuttavia, se gli effetti pregiudizievoli della Delibera sono sostanzialmente pacifici fino a quella data, non si comprende perché tali effetti debbano ritenersi attenuati o svaniti a partire dal giorno



successivo, risultando la prospettazione della Cooperativa sul punto meramente apodittica e non emergendo, allo stato, elementi dai quali desumere che il ricorrente abbia *medio tempore* reperito canali di commercializzazione del proprio latte equivalenti, sotto il profilo delle condizioni economiche, al rapporto mutualistico interrotto dalla Delibera (v. doc. 48 ric.).

6. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto e l'efficacia della delibera di esclusione del socio ricorrente va sospesa.

Non può essere infine accolta la richiesta, svolta in via subordinata dalla Cooperativa, di prestazione da parte del ricorrente della garanzia di cui all'art. 2378, comma quarto, c.c. in misura pari a euro 1.500.000,00, stante l'assoluta carenza di allegazioni a supporto di tale richiesta, con la conseguente impossibilità per il giudicante non soltanto di quantificare l'entità del danno al quale rapportare la garanzia, ma anche di individuare la mera sussistenza di un effettivo pregiudizio in capo alla Cooperativa a seguito del provvedimento cautelare.

Le spese della presente fase saranno liquidate all'esito del pendente giudizio di merito.

P. Q. M.

il giudice istruttore, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa, in accoglimento del ricorso:

- SOSPENDE l'efficacia della delibera impugnata, adottata dal consiglio di amministrazione di LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA in data 7 dicembre 2017, nella parte in cui provvede all'applicazione di penalità nei confronti del socio BAROZZI HOLSTEIN SOCIETA' AGRICOLA DI BAROZZI GIANPIETRO E LEONARDO S.S. e all'esclusione del socio medesimo:
- ORDINA alla convenuta resistente LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA l'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente dispositivo ai sensi dell'art. 2378, ultimo comma, c.c..

Spese all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi.

Brescia, 1/10/2018

IL GIUDICE ISTRUTTORE

LORENZO LENTINI

